

**DELIBERA N. 336/09/CONS**  
**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ PUBBLIMED S.P.A.**  
**(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE**  
**“TRM”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 26, DEL**  
**DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545, COME MODIFICATO DALLA**  
**LEGGE DI CONVERSIONE 23 DICEMBRE 1996, N. 650**

**PROCEDIMENTO N. 1919/LF/MC**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 25 giugno 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come modificato dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, in particolare l’articolo 1, comma 26;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto in data 28 novembre 2008 n. 176/08/DICAM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 5 dicembre 2008, con il quale è stata contestata alla società Publimed S.p.A. esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*TRM*”, la violazione dell’articolo 1,

comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, per aver trasmesso propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex quale, nella specie, “*chat line*” o “*conversazione*”, in fasce orarie non consentite, il giorno 4 ottobre 2008; in particolare si è rilevato sul predetto canale che alle ore 8:04 la conduttrice invita a chiamare subito la numerazione sovrappressa 899.28.29.69 corrispondente al “Forum di Tiziana”, “*chiamate adesso ci sono trenta linee disponibili...voglio entrare nel forum...entro non prendo la chiamata ma vi detto il terno...*” e alle ore 14:23 viene pubblicizzato attraverso il numero a sovrapprezzo 899.00.53.53 il servizio denominato “*Forum di Tiziana*” attraverso scritte in sovrappressione che recano “*Scambio opinioni. Previsioni e consigli. Se sei fortunato parlerai con Tiziana. Non ci sono operatrici*”;

VISTE le memorie giustificative presentate in data 29 dicembre 2008, e pervenute all’Autorità il 7 gennaio 2009 (prot. n. 277), e quanto affermato in sede di audizione ed accesso agli atti del fascicolo in data 20 gennaio 2009, avendo la società eccepito che l’utente è correttamente informato circa la natura dei programmi trasmessi – ovvero che trattasi di lottologia quale studio del lotto come antico studio di azzardo –, ed è invitato a chiamare, se vuole farlo, per ricevere ulteriori numeri da giocare;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni fornite dalla società in quanto la circostanza che l’utente sia stato informato circa la natura del programma non è prevista dalla normativa vigente come esimente in caso di violazione del divieto di trasmettere propaganda di servizi interattivi audiotex durante la fascia oraria diurna. La concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato, ovvero le persone psicologicamente più vulnerabili, la cui superstizione e credulità è oggetto di sfruttamento attraverso la propaganda in esame, prescinde, infatti, dall’intendimento dell’emittente di nuocere al telespettatore, dovendosi avere riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla diffusione del programma ed escludere ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità;

RILEVATO che l’emittente in questione ha in effetti trasmesso nelle fasce orarie sopra indicate propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex quale, nella specie “*chat line*” o “*conversazione*”, attraverso la numerazione per servizi a valore aggiunto di tipo interattivo, vietata dall’articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, nella fascia oraria 7:00 – 24:00;

RILEVATA, per l’effetto, la violazione in data 4 ottobre 2008, alle ore 8:04 e 14:23, dell’articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,30 (duemilacinquecentoottantadue/30) a euro 25.822,80

(venticinquemilaottocentoventidue/80), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura del minimo edittale pari a euro 2.582,30 (duemilacinquecentoottantadue/30), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Publilimed S.p.a. deve ritenersi mediamente elevata, in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la contestata violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, rilevata il 4 ottobre 2008, nella misura di euro 2.582,30 (duemilacinquecentoottantadue/30);

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Publilimed S.p.a. con sede legale in Palermo (90145), Viale Regione Siciliana 4466, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TRM", di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.582,30 (duemilacinquecentoottantadue/30),

## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 336/09/CONS”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, lì 25 giugno 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola